

I NUOVI ADEMPIMENTI PER LE SCALATE



LA NORMA DI RIFERIMENTO

L'articolo 13 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 dello stesso giorno, dispone norme in materia di trasparenza societaria intervenendo a modificare l'articolo 120 del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58, cioè il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria



CHI RIGUARDA

Il provvedimento riguarda i soggetti che intendono acquistare una partecipazione superiore alle soglie del 10, del 20 e del 25% di una società quotata



L'ADEMPIMENTO

Il soggetto che vuole concretizzare l'acquisizione deve presentare una dichiarazione alla Consob contenere:

- Gli obiettivi che intende perseguire nei 6 mesi successivi
- I modi di finanziamento dell'acquisizione
- Se agisce da solo o in concerto con altri soggetti
- Se intende fermare gli acquisti o proseguirli
- Se intende acquisire il controllo della società quotata o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società
- In quest'ultimo caso è richiesto anche di illustrare la strategia adottata e le operazioni strumentali
- Se la scalata è corredata da eventuali accordi e/o patti parasociali
- Quali sono le intenzioni in relazione a integrazione o revoca degli amministratori o degli organi di controllo della società scalata



LE TEMPISTICHE

La dichiarazione deve essere trasmessa alla società scalata e contemporaneamente alla Consob entro 10 giorni dall'acquisizione delle quote, mentre la comunicazione al pubblico sarà regolata dalla Consob stessa successivamente



I MARGINI PER LE MODIFICHE

Nel caso in cui entro i sei mesi successivi alla dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla Consob e portata a conoscenza del pubblico sulla base delle stesse modalità della prima dichiarazione. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi



IL RUOLO DELLA CONSOB

Alla Consob spetterà il compito di normare via regolamento attuativo il contenuto dettagliato della dichiarazione di cui sopra e quando e se la stessa debba essere compilata anche dai titolari di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi con diritto di voto, quandanche siano emessi a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 del Codice civile)

COSÌ CAMBIA LA GOLDEN POWER



LA NORMA DI RIFERIMENTO

Il decreto legge 148/2017 modifica gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge 15 marzo 2012, n.12 convertito con modificazioni nella legge 11 maggio 2012, n. 56 (il provvedimento che regola la Golden Share)



I SOGGETTI

Le modifiche apportate dal DL 148 riguardano le scalate effettuate da soggetti esterni all'Unione europea



I SETTORI DI INTERVENTO

Un regolamento interministeriale individuerà gli ambiti settoriali in cui la golden power è esercitabile, cioè i settori ad alta intensità tecnologica sui quali può sussistere un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico

- Le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
- Tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in reti tecnologie spaziale o nucleare;
- Sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;
- Accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.



LE TEMPISTICHE

I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 148 e sono aggiornati almeno ogni tre anni. Quanto previsto dal decreto legge sulla golden power si applica solo alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto legge



LE SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1% del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo bilancio. Questa ipotesi sanzionatoria per il caso di mancata notifica nei casi in cui la stessa è obbligatoria prima era contemplata solo nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni